

## **SCHEMA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

### **"Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale"**

La proposta di legge regionale elaborata e promossa dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, con l'obiettivo di definire il rispetto e la diretta applicazione della sentenza costituzionale n. 242/2019, è stata negli ultimi mesi dichiarata ammissibile e dunque ricevibile da diverse Regioni che ne hanno esaminato i profili di costituzionalità al fine di giungere in consiglio regionale per la votazione finale.

Secondo le commissioni istituite in Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Abruzzo e Piemonte, la proposta di legge è stata formulata nel rispetto delle competenze regionali e dunque senza invadere spazi riservati al legislatore nazionale con lo scopo principale di **chiarire la portata della sentenza costituzionale**, non prevedendo dunque nuovi diritti e non introducendo spazi di libertà oltre quelli già individuati a livello nazionale, bensì **intervenedo su aspetti organizzativi che conferiscano certezza e rispetto del dettato costituzionale**.

**Il vaglio di ammissibilità che, a vario titolo e attraverso differenti iter, le Regioni, tramite specifiche commissioni tecniche, prevedono, serve a stabilire se una determinata proposta di legge sia compatibile 1) con la normativa statutaria interna e 2) con la Costituzione.**

La supplenza del legislatore regionale può infatti considerarsi ammissibile soltanto se essa rispetta i limiti previsti dallo Statuto regionale e il riparto di competenze stabilito dall'art. 117 della Costituzione.

Sulla legittimità costituzionale di un intervento regionale ispirato a questa finalità si è per prima pronunciata, dopo aver escluso qualsiasi tipo di incompatibilità con lo Statuto regionale, la Consulta di garanzia della **Regione Emilia Romagna**, che – in base all'ordinamento regionale – vaglia, in posizione di autonomia e indipendenza, l'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare verificando, tra l'altro, l'esistenza di una competenza regionale nella materia oggetto della proposta (art. 18 Statuto E-R e art. 6, c. 1, lett. a, legge reg. E-R n. 34/1999). Al riguardo, la decisione dei garanti regionali ha riconosciuto che la proposta può essere considerata espressione **«della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, in quanto detta norme organizzative e procedurali per l'erogazione di prestazioni**

**sanitarie» nel quadro dei «principi fondamentali [...] rinvenibili nella sentenza della Corte costituzionale».**

Sulla stessa linea si colloca il parere di ammissibilità espresso dal Collegio di garanzia della **Regione Abruzzo**, che dopo aver attentamente vagliato il testo di legge, arriva alla conclusione, non solo che la proposta sia compatibile con lo Statuto bensì che sia espressione stessa dei principi fondamentali dello Statuto regionale che all'art. 5 afferma che “la Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle convenzioni internazionali attraverso la legislazione l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto”. “Di conseguenza - secondo il parere del Collegio di garanzia - non emerge dallo Statuto alcuna disposizione che possa ostacolare l'interpretazione del suicidio assistito secondo i principi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione come interpretati e definiti dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale”.

Infine, secondo il Collegio, “se si esamina la proposta di legge si osserva come questa si ponga lungo le coordinate indicate con la finalità di dettare disposizioni di organizzazione sanitaria affinché la pretesa dell'aiuto al suicidio così come definita dalla pronuncia costituzionale possa essere soddisfatta nell'ambito del servizio pubblico sanitario”.

Anche la Commissione di garanzia della **Regione Piemonte**, con un parere dello scorso ottobre, “con riguardo ai requisiti di ricevibilità, previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, alla luce dell'istruttoria e dei controlli svolti, all'unanimità, ritiene ricevibile la proposta”. Il parere afferma che “la proposta di iniziativa popolare non ha per oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione. Sotto tale profilo, pertanto, la proposta è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973.

E' chiaro dunque che la proposta di legge in oggetto rappresenta uno strumento legislativo compatibile con l'impianto costituzionale, in quanto interviene nel rispetto delle competenze regionali per dare concreta attuazione ad un diritto già sancito nel nostro ordinamento e di fatto già applicabile, come dimostrano le storie di Federico Carboni, Gloria e tanti altri che tramite lunghe battaglie personali e giudiziarie hanno avuto accesso alla verifica delle condizioni e alla morte assistita tramite auto somministrazione di un farmaco letale. La legge ha dunque l'obiettivo di assicurare tempi e procedure certe per l'accesso ad un diritto costituzionale. Laddove intervenisse una legge nazionale, la proposta dell'Associazione Coscioni prevede già di gestire i

profili di complessità dell'attuale sistema delle fonti attraverso clausole di “cedevolezza invertita”, in forza delle quali la legislazione regionale si adatta automaticamente alla disciplina statale, anche sopravvenuta. “In questo modo la proposta esclude il rischio di lesione delle competenze statali in un contesto in cui l'effettiva estensione di queste ultime dipende, almeno in parte, dal loro concreto esercizio da parte del Parlamento”<sup>1</sup>.

La Commissione di garanzia della Regione Piemonte ha affermato, infine, che “non organizzare significa svuotare di effettività il diritto, mentre, al contrario, organizzare significa conciliare le diverse posizioni soggettive in gioco, permettendo di scegliere e assicurando il rispetto dei valori costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento”.

---

<sup>1</sup> P.F. BRESCIANI, Si può regionalizzare il fine vita? Note minime sull'idea di attuare la sent. n. 242 del 2019 con leggi regionali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2023. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)